

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 95/70 DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 1970**

relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee nonché delle retribuzioni degli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati con regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 64, 65 e 82 di detto statuto, l'articolo 4 bis del suo allegato VII e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è risultato opportuno, dopo esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti, sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari nonché delle retribuzioni degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 17. 11. 1969, pag. 1.

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	80.850	85.600	90.350	95.100	99.850	104.600	—	—
A 2	70.900	75.400	79.900	84.400	88.900	93.400	—	—
A 3 L/A 3	57.450	61.350	65.250	69.150	73.050	76.950	80.850	84.750
A 4 L/A 4	47.800	50.700	53.600	56.500	59.400	62.300	65.200	68.100
A 5 L/A 5	38.950	41.450	43.950	46.450	48.950	51.450	53.950	56.450
A 6 L/A 6	33.050	35.050	37.050	39.050	41.050	43.050	45.050	47.050
A 7 L/A 7	27.800	29.400	31.000	32.600	34.200	35.800	—	—
A 8 L/A 8	23.950	25.150	—	—	—	—	—	—
B 1	33.050	35.050	37.050	39.050	41.050	43.050	45.050	47.050
B 2	28.050	29.550	31.050	32.550	34.050	35.550	37.050	38.550
B 3	22.600	23.900	25.200	26.500	27.800	29.100	30.400	31.700
B 4	19.000	20.100	21.200	22.300	23.400	24.500	25.600	26.700
B 5	16.300	17.250	18.200	19.150	—	—	—	—
C 1	19.350	20.350	21.350	22.350	23.350	24.350	25.350	26.350
C 2	16.050	17.000	17.950	18.900	19.850	20.800	21.750	22.700
C 3	14.700	15.500	16.300	17.100	17.900	18.700	19.500	20.300
C 4	12.800	13.550	14.300	15.050	15.800	16.550	17.300	18.050
C 5	11.350	12.050	12.750	13.450	—	—	—	—
D 1	13.500	14.350	15.200	16.050	16.900	17.750	18.600	19.450
D 2	11.850	12.600	13.350	14.100	14.850	15.600	16.350	17.100
D 3	10.650	11.350	12.050	12.750	13.450	14.150	14.850	15.550
D 4	9.850	10.450	11.050	11.650	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 900 FB è sostituito dall'importo di 954 FB.
- b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 1.400 FB è sostituito dall'importo di 1.484 FB.
- c) All'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del suo allegato VII, l'importo di 2.500 FB è sostituito dall'importo di 2.650 FB.
- d) All'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1.250 FB è sostituito dall'importo di 1.325 FB.

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue :
All'articolo 63, la tabella degli stipendi base è sostituita dalla tabella seguente :

(Aliquote mensili in FB)

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	36.750	41.400	46.050	50.700
	II	25.650	28.650	31.650	34.650
	III	20.950	22.050	23.150	24.250
B	IV	19.950	22.300	24.650	27.000
	V	14.350	15.700	17.050	18.400
C	VI	13.000	14.250	15.500	16.750
	VII	10.300	11.150	12.000	12.850
D	VIII	9.800	10.700	11.600	12.500
	IX	9.050	9.400	9.750	10.100

Articolo 3

1. I coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio in uno dei paesi sottoelencati sono fissati come segue:

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	96 %
Francia	118 %
Italia	97 %
Granducato del Lussemburgo	98 %
Paesi Bassi	98 %
Regno Unito	101 %
Svizzera	100 %

2. Il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio:

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	96 %
Francia	118 %
Italia	97 %
Granducato del Lussemburgo	98 %
Paesi Bassi	98 %

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli summenzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1970.

Articolo 4

L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissata in:

- 689 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5;
- 1.060 FB al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

La durata dell'attribuzione dell'indennità è prorogata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Articolo 5

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 sono applicabili a decorrere dal 1° ottobre 1969.

2. L'articolo 3 ed i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 sono abrogati con effetto al 1° ottobre 1969.

Articolo 6

Le pensioni maturate alla data del 1° ottobre 1969 sono calcolate a decorrere da tale data in base alla tabella degli stipendi base mensili prevista all'articolo 66 dello statuto, modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL